

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: Primo grado: mesi otto di reclusione, doppi benefici. Appello: riforma solo quoad poenam riducendo la sanzione a mesi quattro di reclusione.

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

La vittima scelse di praticare il rivestimento di verniciatura ad un pesante macchinario dopo averlo sollevato a mezzo di funi la cui capacità a sostenere il peso, anche per un indimostrato stato di usura, era evidentemente insussistente.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Il D.Lvo 626/1994, se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria del tutto sconosciuta prima della sua introduzione, non esime per nulla il datore di lavoro, e le altre figure ivi istituzionalizzate, ed, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati.

Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e di informazione, anche nelle forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperarsi al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui all'art.2087 c.c., norma di "chiusura" del sistema, da ritenersi operante nella parte in cui non espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La condotta descritta dalla Corte non è assolta da chi, a conoscenza, per di più, del maggiore rischio insito nella richiesta di abbreviazione di tempi di lavorazione, una volta fornite generiche indicazioni in ordine alla normale prassi da seguire, si allontani dal luogo di lavoro senza controllare in che termini si vada poi a sostanziare la richiesta concentrazione dei tempi di lavorazione che presuppone, in re ipsa, deroghe alle procedure normali (diversamente opinando, sarebbe stata del tutto inutile una richiesta di rapidità, laddove le procedure avessero rispettato i normali canoni già noti e praticati).

Note:

Esito: Rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2003

Numero: 49492

Sezione: IV

cod. 21

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.